

avanti il tribunale composto come più sopra fu detto (§ 2.°) e, se vi è possibilità, senza interruzione.

§ 6.° L'istruzione dovrà per regola limitarsi al fatto pel quale fu istruito il giudizio statario, e perciò non si dovrà tener conto delle circostanze accessorie, che non fossero di una essenziale influenza per determinare la pena, nè di altri crimini che si scoprissero a carico dell'accusato. Ma se l'incolpato si trovasse, in seguito di un altro delitto, sotto il peso di una pena più forte che quella del crimine pel quale fu tradotto davanti il giudizio statario, e se questi delitti avessero dei rapporti fra loro, allora in questo caso solamente il giudizio statario li comprenderebbe tutti e due. In caso contrario il processo relativo al secondo delitto sarà trattato davanti il tribunale criminale in via ordinaria.

§ 7.° Non sarà tralasciato di scoprire i complici, ma perciò non deve tardare a rendere la sentenza, e ad eseguirla, se non quando si avesse una fondata speranza di poter scoprire circostanze importanti relative al bisogno ed all'estesa dei progetti, o di poter agire sullo spirito dell'autore principale a convincerlo.

§ 8.° Il termine, entro il quale dal giudizio statario deve essere terminata l'istruzione e pronunciata la sentenza, è fissato a quattordici giorni, a datare dal dì del cominciamento dell'istruzione. Se non si può constatare in questo termine la colpevolezza dell'accusato con la procedura stataria, l'istruzione sarà continuata dallo stesso tribunale criminale nella via ordinaria.

§ 9.° La pena di morte sarà applicata contro le persone riconosciute colpevoli di uno dei delitti descritti nel § 1.°, alle lettere *a*, *b*, *c*, se tuttavolta le condizioni dei §§ 430 e 431 della prima parte del codice penale vi concorressero. La sentenza di morte sarà pronunciata, pubblicata ed eseguita nella maniera prescritta dal giudizio statario.

§ 10.° Contro una tale sentenza di morte il ricorso o la domanda in grazia non ha luogo ;

§ 11.° Nel caso solamente che il tribunale criminale credesse per importanti circostanze attenuanti dover implorare dalla grazia sovrana la commutazione della pena di morte, o perchè questa pena, essendo già stata eseguita sopra uno o più dei colpevoli principali, si credesse avere così dato un esempio di salutare terrore sufficiente a ristabilire la tranquillità, la sentenza sarà allora sottoposta alle autorità superiori, che procederanno secondo le prescrizioni generali.

§ 12.° Contro gli altri individui, che nell'istruzione fossero stati riconosciuti rei d'un delitto spettante al giudizio statario, ma ai quali non